



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Prot. N.....

Deposito materiali archeologici statali destinati all'esposizione presso Musei di Enti Locali. Procedimento

1. Richiesta alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio da parte dell'Ente tramite la Soprintendenza.

Alla richiesta devono essere allegati:

- deliberazione formale dell'Ente circa la volontà di ottenere il deposito (delibera di giunta o simili)
- progetto di valorizzazione e piano di gestione
- progetto scientifico dell'esposizione redatto in accordo con la Soprintendenza e progetto di allestimento
- statuto
- elenco dei reperti da esporre provvisti di inventario e documentazione fotografica
- documentazione relativa all'impiantistica della struttura museale: impianto elettrico, allarme, antincendio, rilevazione fumi, impianto di condizionamento e di riscaldamento, agibilità, certificato prevenzione incendi

2. Istruttoria della Soprintendenza, che verifica:

- idoneità spazi espositivi
- condizioni di sicurezza e conservazione
- sussistenza dell'autonomia scientifica e organizzativa e finanziaria e disponibilità di idoneo personale tecnico
- adeguamento all'atto di indirizzo DM del 10 maggio 2001 in riferimento alle condizioni di apertura al pubblico
- adeguamento alla normativa regionale (Legge Regionale Sardegna 14/2006)
- presenza nello Statuto della dotazione o della previsione di adeguate risorse per le spese di funzionamento, per le attività di conservazione, catalogazione, didattica e comunicazione

3. Trasmissione del parere della Soprintendenza alla Direzione Generale che provvederà ad autorizzare o negare il deposito

4. In caso di esito positivo l'Ente dovrà stipulare apposita polizza assicurativa trasmetterla alla Soprintendenza, che provvederà a redigere il verbale di consegna con impegni del consegnatario e obblighi attinenti la tutela, la conservazione e la catalogazione dei beni conferiti - accordo di valorizzazione ex art. 112, comma 4 del Dlgs 42/2004.

Il conferimento deve prevedere una scadenza (massimo 10 anni), rinnovabile e con una fase intermedia di ricognizione inventariale e di verifica da parte della Soprintendenza competente della persistenza dell'idoneità dei requisiti della struttura espositiva e delle garanzie per la sicurezza e la

conservazione dei beni accertati al momento del deposito. Qualora non risultino più sussistenti il Direttore Regionale dovrà valutare se essi siano ripristinabili in breve tempo o se si renda necessaria la revoca del conferimento e il recupero dei materiali.

I beni conferiti in deposito sono e restano di proprietà dello Stato che esercita le sue competenze di tutela e salvaguardia mediante atti autorizzativi relativi a interventi di qualunque natura sui beni conferiti e all'uso dei medesimi..

Sono soggetti ad autorizzazione i prestiti da parte del Museo consegnatario ad altri musei e il trasferimento in Italia e all'estero.

È fatto salvo il diritto dello Stato di disporre con ragionevole preavviso (3 mesi) dei reperti conferiti per esposizioni di interesse del Ministero.

L'affidatario si assume l'obbligo della catalogazione dei reperti secondo le normative dell'ICCD. Le schede andranno fatte in 3 copie: una rimane al Comune/Museo, una va all'ICCD e una alla Soprintendenza.

5. Redazione ed approvazione del Regolamento che dovrà recepire le disposizioni del verbale di consegna/accordo di valorizzazione

Normativa di riferimento:

- D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, art. 115, commi 1 e 2 (Forme di gestione)
- DM del 10 maggio 2001 - G.U. n. 244 del 19/10/2001 suppl. ordinario n. 238 (Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e di sviluppo dei musei -MiBACT)
- Legge Regione Autonoma Sardegna 14/2006

Circolare MiBACT -Direzione Generale per i Beni Archeologici n. 8763 del 18 settembre 2008 (Depositi di materiali archeologici presso Musei di Enti Locali. Criteri generali e procedure)

Circolare MiBACT -Direzione Generale per le Antichità n. 17 del 9 settembre 2010 (Circolare esplicativa sui depositi di materiali archeologici presso Musei ed Enti Locali)

Circolare MiBACT -Direzione Generale per le Antichità n. 10 del 27 luglio 2011 (Circolare sui depositi di materiali archeologici di proprietà statale presso musei ed Enti locali)

Circolare MiBACT – Direzione Generale per le Antichità n. 2 del 28 gennaio 2014 (Circolare relativa ai depositi di materiali di proprietà statale presso Enti Locali: integrazione alla Circolare DGAnt n. 10 del 27 luglio 2011)